



CITTÀ DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI



San Damiano d'Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it - Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

REGOLAMENTO COMUNALE MOSTRA - MERCATO DI PICCOLI ANIMALI

Art. 1 – Definizione

Per mostra – mercato piccoli animali si intende il mercato destinato ad esposizione, scambio e vendita di animali da cortile e di affezione di piccola taglia, di cui all'art. 7.

Art. 2 – Periodicità

La mostra – mercato si svolge la prima domenica di ogni mese e in occasione delle annuali manifestazioni denominate Fiera di San Giuseppe, Fiera dei Santi e del Tartufo e Fiera del Cappone.

Art. 3 – Sede

La mostra - mercato si svolge lungo il viale alberato di Baluardo Palestro. E' data facoltà al Sindaco di spostare la sede della mostra - mercato con provvedimento motivato, previa tempestiva comunicazione agli espositori e ai cittadini.

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nelle medesime aree o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire. In tal caso il Comune provvederà a definire le eventuali date di sospensione della mostra - mercato.

Art. 4 – Orario

La mostra – mercato si svolge dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dei giorni stabiliti dall'art. 2
L'area mercatale è accessibile agli operatori dalle ore 7,30.

Art. 5 – Parcheggi riservati agli espositori

Limitatamente al giorno e all'orario di svolgimento del mercato, sono riservati agli espositori, per il parcheggio dei propri autoveicoli, gli stalli siti lungo Baluardo Palestro adiacenti all'area mercatale.

Art. 6 – Soggetti ammessi

Possono parteciparvi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), i coltivatori diretti e i loro familiari, gli allevatori professionali e i commercianti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

Sono altresì ammessi coloro che allevano in forma amatoriale, non imprenditoriale, modeste quantità di animali di bassa corte, a condizione che l'allevamento sia registrato presso l'azienda ASL del territorio nel cui ambito ricade la sede e comunque munito di idonee certificazioni di legge.

Gli uffici istruttori provvederanno a verificare i documenti in collaborazione con il Settore veterinario dell'ASL.

Art. 7 – Specie e prodotti ammessi

Sono ammessi i piccoli animali da cortile, da affezione e ornamento, quali ad esempio:

- Polli, galline, faraone, pavoni, capponi e altri esemplari appartenenti alla specie avicoli
- Conigli, cavie, criceti
- Uccelli da gabbia e da voliera
- Pesci

Non è consentita, all'interno dell'area destinata a mercato, la presenza di animali diversi da quelli di cui al precedente comma.

Sono ammessi, altresì, i seguenti prodotti:

- Mangimi
- Gabbie, attrezzature e utensili che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi

La vendita di mangimi è consentita agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai commercianti su aree pubbliche, a condizione che siano in confezione originale con etichetta che permetta di determinarne la rintracciabilità e comunque in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di legge.

La vendita delle gabbie, delle attrezzature e degli utensili di cui al precedente comma è consentita ai commercianti su aree pubbliche e a coloro che producono tali prodotti come opere frutto del proprio ingegno creativo.

E' vietata la vendita di uova da cova e da consumo.

Art. 8 – Gestione

La gestione del mercato può essere attuata direttamente dal Comune oppure può essere affidata a terzi che abbiano comprovate capacità tecnico – organizzative e in possesso dei requisiti di legge.

In tal caso i rapporti con il gestore saranno disciplinati dal Comune mediante apposita convenzione.

Art. 10 – Misura e assegnazione dei posteggi

La misura di ciascun posteggio è stabilita in m 2,40 x 2. Ogni due posteggi dovrà essere lasciato un passaggio di 50 cm.

I posteggi vengono assegnati secondo l'ordine di arrivo, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 11 – Tariffe

Sarà applicata la tariffa TOSAP prevista da regolamento.

Art. 12 – Benessere animale

Gli animali dovranno essere portati al mercato alloggiati in appositi contenitori o gabbie con tutte le cure all'uopo necessarie.

Le gabbie e i contenitori dovranno:

- Essere di misura adeguata a garantire il benessere degli animali esposti, tenuto conto della loro taglia e del numero di capi contenuto in ciascuno di essi;
- Essere sollevati da terra e tenuti in buone condizioni igieniche e di manutenzione;
- Essere allestiti in modo da evitare stress agli animali esposti.

I detentori di animali soggetti a particolari norme sanitarie dovranno essere muniti dei certificati sanitari richiesti dalle vigenti normative.

E' fatto obbligo tassativo del rispetto delle norme di legge in materia, dei Regolamenti com.li e delle disposizioni di cui al Nulla-Osta espresso dal Servizio Veterinario dell'ASL in merito alla mostra-mercato stessa.

Art. 13 – Strutture di mercato

Gli operatori che non dispongano di gabbie di loro proprietà per l'esposizione degli animali possono utilizzare quelle messe a disposizione dal Comune.

Art. 14 – Autorizzazioni e documenti di provenienza/trasporto degli animali

Tutti gli animali introdotti devono tassativamente essere scortati da dichiarazione di provenienza, cosiddetto modulo 4 o anche detto modulo "Rosa", opportunamente compilata ed eventualmente corredata del referto di

controlli per la specie ove previsto dalla vigente normativa. In assenza di tale documentazione, o se incompleta, non sarà possibile accedere al mercato.

Art. 15 – Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio di animali/prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

E' vietato sostare i veicoli in spazi diversi da quelli a ciò destinati, sia all'interno sia all'esterno del mercato.

E' vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli a quelli a ciò destinati.

E' fatto obbligo di occupare solo gli spazi concessi, mantenendo l'area occupata in modo decoroso, lasciandola pulita al termine delle operazioni di esposizione/vendita.

E' fatto obbligo all'interno dell'area mercatale tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso sia durante le operazioni di ingresso/installazione che finali.

E' fatto obbligo ai soggetti che intendono partecipare per la prima volta al mercato, darne preventiva comunicazione al Comune indicando i propri dati, recapiti ed il codice stalla.

Art. 16 - Responsabilità

Gli operatori sono responsabili di qualsiasi danno arrecato alle strutture esistenti, anche dagli animali esposti.

Art. 17 – Controlli

L'attività di primo controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso all'area è demandata al Settore Attività Produttive e al Corpo di Polizia Locale prima dell'accesso all'area.

Resta altresì ferma la vigilanza in materia di igiene e sanità di competenza del Settore Veterinario dell'ASL.

Art. 18 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate conformemente all'art. 7 bis comma 1 del Dlgs 247/2000.

E' fatto obbligo il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché le altre disposizioni di igiene veterinaria vigenti.

E' fatta salva l'osservanza da parte degli operatori delle disposizioni in materia fiscale, tributaria, contributiva e previdenziale.